

## **CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

### **CAMPUS CENTRO FORMAZIONE CINOFILA**

Il presente Codice Etico e Deontologico definisce i principi e le norme di condotta che ogni iscritto all'Associazione è tenuto a rispettare nell'esercizio della propria attività professionale, con particolare riferimento alle figure dell'**Operatore Specializzato nell'Addestramento di Cani di Assistenza**, nonché di **Operatori e Gestori di Canile** in conformità alla Legge 4/2013.

---

#### **Art. 1 – Principi generali**

1. I professionisti aderenti all'Associazione si impegnano a esercitare la propria attività con lealtà, competenza, responsabilità, rispetto e trasparenza.
  2. Il rispetto della dignità della persona e del benessere animale costituisce fondamento irrinunciabile della condotta professionale.
  3. Gli associati si impegnano ad agire con diligenza e in conformità alle normative nazionali, regionali e comunitarie vigenti.
- 

#### **Art. 2 – Competenza e aggiornamento**

1. Gli iscritti si impegnano a mantenere e sviluppare le proprie competenze attraverso l'aggiornamento continuo.
  2. È dovere del professionista rifiutare incarichi per i quali non possiede adeguata formazione o esperienza.
- 

#### **Art. 3 – Relazione con l'utente e la persona assistita**

1. Il professionista deve ispirare la relazione con l'utente al rispetto, all'ascolto, alla riservatezza e alla centralità della persona.
  2. È fatto obbligo mantenere il segreto professionale su ogni informazione acquisita nell'ambito dell'attività.
  3. Il professionista si astiene da ogni forma di discriminazione o abuso.
- 

#### **Art. 4 – Benessere animale**

1. L'operatore specializzato ha il dovere di rispettare in ogni momento l'integrità fisica e psicologica del cane di assistenza.
  2. L'addestramento deve essere svolto con metodi non coercitivi, scientificamente fondati e basati sul rinforzo positivo.
  3. Ogni condotta che possa arrecare danno fisico o psicologico all'animale è eticamente e deontologicamente inaccettabile.
-

## **Art. 5 – Rapporti con colleghi ed enti**

1. I rapporti tra iscritti devono ispirarsi a correttezza, rispetto reciproco e collaborazione.
  2. È vietata ogni forma di concorrenza sleale o denigrazione.
  3. Il professionista collabora con enti pubblici e privati con spirito costruttivo e responsabilità.
- 

## **Art. 6 – Pubblicità e comunicazione**

1. Ogni comunicazione verso l'esterno deve essere trasparente, veritiera e non ingannevole.
  2. È vietata la pubblicità comparativa o che generi aspettative non realistiche.
  3. Il professionista è tenuto a tutelare l'immagine dell'Associazione nelle sue attività pubbliche.
- 

## **Art. 7 – Violazioni e sanzioni**

1. La violazione del presente Codice comporta l'apertura di un procedimento disciplinare da parte dell'Organo di Garanzia e Disciplina.
  2. Le sanzioni applicabili sono: richiamo scritto, sospensione temporanea, esclusione definitiva dall'Associazione.
  3. Il procedimento garantisce il contraddittorio e il diritto alla difesa.
- 

## **Art. 8 – Entrata in vigore e aggiornamenti**

1. Il Codice entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Eventuali modifiche devono essere approvate con delibera assembleare.

Approvato dall'Assemblea in data 10/06/2025